

La protezione dei diritti dell'uomo e il principio di non-intervento negli affari interni degli Stati

Risoluzione dello *Institut de Droit International* *

Lo Institut de Droit International

Richiamando le sue Dichiarazioni di New York (1929) su "i diritti internazionali dell'uomo" e di Losanna (1947) su "i diritti fondamentali dell'uomo, base di una restaurazione del diritto internazionale", nonché le sue risoluzioni di Oslo (1932) e di Aix-en-Provence (1954) su "la determinazione del dominio riservato e i suoi effetti";

Considerando che la protezione dei diritti dell'uomo, in quanto garanzia dell'integrità fisica e morale di ogni persona e delle sue libertà fondamentali, ha trovato espressione sia nell'ordinamento costituzionale degli Stati sia nell'ordinamento giuridico internazionale, specialmente negli statuti e negli atti delle organizzazioni internazionali;

che i membri delle Nazioni Unite si sono impegnati ad assicurare, in cooperazione con l'Organizzazione, il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e che l'Assemblea generale, riconoscendo che una comune concezione di tali diritti e libertà è di cruciale importanza al fine di pienamente adempiere a questo impegno, ha adottato e proclamato il 10 dicembre 1948 la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

che le violazioni gravi e frequenti dei diritti dell'uomo, comprese quelle che toccano le minoranze etniche, religiose e linguistiche, suscitano la legittima e crescente indignazione dell'opinione pubblica e inducono molti Stati a ricorrere a misure diverse onde assicurare il rispetto dei diritti dell'uomo;

che tali reazioni, al pari della dottrina e della giurisprudenza internazionale, attestano del fatto che i diritti dell'uomo, beneficiando ormai di una protezione internazionale, cessano di appartenere alla categoria degli affari che pertengono essenzialmente alla competenza nazionale degli Stati; che occorre tuttavia, sia nell'inte-

* Adottata a Santiago di Compostela il 13 settembre 1989.

resse del mantenimento della pace e delle relazioni amichevoli tra Stati sovrani sia nell'interesse della protezione dei diritti dell'uomo, definire con maggiore precisione le condizioni e i limiti imposti dal diritto internazionale alle misure che gli Stati e le organizzazioni internazionali possono adottare in risposta alle violazioni dei diritti umani;

Adotta la seguente Risoluzione:

Articolo 1

I diritti dell'uomo sono diretta espressione della dignità della persona umana. L'obbligo per gli Stati di assicurarne il rispetto discende dal riconoscimento di questa dignità che già la Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamano.

Questo obbligo internazionale è, secondo una formula utilizzata dalla Corte internazionale di Giustizia, un obbligo *erga omnes*; esso incombe a ciascun Stato nei confronti della comunità internazionale nel suo insieme, e ciascuno Stato ha un interesse legittimo alla protezione dei diritti dell'uomo. Questo obbligo comporta inoltre un dovere di solidarietà fra tutti gli Stati in vista di assicurare il più rapidamente possibile una protezione universale e efficace dei diritti dell'uomo.

Articolo 2

Lo Stato che agisca in violazione dell'obbligo enunciato all'articolo 1 non può sottrarsi alla responsabilità internazionale adducendo che questo campo pertiene essenzialmente alla sua competenza nazionale.

Senza pregiudizio delle funzioni e dei poteri che la Carta attribuisce agli organi delle Nazioni Unite in caso di violazione degli obblighi assunti dai membri dell'organizzazione, gli Stati, agendo individualmente o collettivamente, sono legittimati ad adottare, nei confronti di qualsiasi altro Stato che abbia infranto l'obbligo enunciato all'articolo 1, misure diplomatiche, economiche e altre, consentite dal diritto internazionale e non comportanti l'impiego della forza armata in violazione della Carta delle Nazioni Unite. Queste misure non possono essere considerate come intervento illecito negli affari interni dello Stato.

Le violazioni di natura tale da giustificare il ricorso alle misure sopra previste devono essere valutate tenendo conto della gravità delle violazioni denunciate così come di tutte le circostanze pertinenti. Misure atte ad assicurare la protezione collettiva dei diritti dell'uomo sono specialmente giustificate allorquando rispondono a violazioni particolarmente gravi di tali diritti, soprattutto a violazioni massicce o sistematiche e a quelle che attentano ai diritti che non possono essere derogati in nessuna circostanza.

Articolo 3

I passi diplomatici, al pari dell'espressione meramente verbale di preoccupazione o di disapprovazione riguardo a qualsiasi violazione dei diritti dell'uomo, sono leciti in ogni circostanza.

Articolo 4

Qualsiasi misura, individuale o collettiva, mirante ad assicurare la protezione dei diritti dell'uomo, risponderà alle seguenti condizioni:

1. salvo che in casi di estrema urgenza, lo Stato autore della violazione sarà stato avvertito di farla cessare;
2. la misura sarà proporzionata alla gravità della violazione;
3. tale misura sarà limitata allo Stato autore della violazione;
4. lo Stato che vi ricorre terrà conto degli interessi dei privati e degli Stati terzi, così come della incidenza della misura sul livello di vita delle popolazioni interessate.

Articolo 5

L'offerta, da parte di uno Stato, di un gruppo di Stati, di una organizzazione internazionale o di un organismo umanitario imparziale come il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR), di soccorsi alimentari o sanitari a uno Stato la cui popolazione è gravemente minacciata nella sua vita o nella sua salute, non dovrebbe essere considerata come un intervento illecito negli affari interni di questo Stato. Tuttavia, tali offerte di soccorso non possono, soprattutto mediante gli strumenti messi in opera, rivestire le apparenze di una minaccia di intervento armato o di qualsiasi altra misura di intimidazione; i soccorsi saranno accordati e distribuiti senza discriminazione.

Gli Stati sul cui territorio sussistono situazioni di indigenza non rifiuteranno arbitrariamente simili offerte di soccorsi umanitari.

Articolo 6

Le disposizioni della presente risoluzione si applicano senza pregiudizio per le procedure istituite in materia di diritti dell'uomo ai sensi o in virtù degli strumenti costitutivi e delle convenzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate o regionali.

Articolo 7

Il potenziamento dei metodi e delle procedure internazionali, in particolare dei metodi e delle procedure delle organizzazioni internazionali miranti a prevenire, reprimere e eliminare le violazioni dei diritti dell'uomo, è altamente desiderabile. ■

